

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 DEL 25 Settembre 2020

OGGETTO	MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2020.
---------	--

L'anno 2020 il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 14:39, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Bagnoli Silvia	P	Oleari Maria Chiara	P
Catellani Martina	P	Pernarella Mauro	P
Chiessi Marco	P	Rovesti Riccardo	P
Ghirelli Ilenia	P	Sacchetti Marco	P
Giovannini Stefano	P	Santini Monica	P
Gocini Samuele	P	Sassi Erik	A
Mora Simone	P	Setti Giancarlo	A
Nicolini Gianluca	P	Zaccarelli Haingonirina	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano.**

Assume la presidenza dell'adunanza **Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Bagnoli Silvia - Gocini Samuele - Santini Monica.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 25/09/2020

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI).
DECORRENZA 1° GENNAIO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

VISTO il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

TENUTO CONTO che:

- il Comune di Correggio ha esteso la raccolta differenziata a tutto il territorio e ha avviato nuove modalità di espletamento dei servizi di raccolta, in particolare dal 1° settembre 2016 si è avviata la cosiddetta raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati;

- per la realizzazione da parte del Comune di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è stato necessario attuare diverse iniziative straordinarie di verifica delle attribuzioni dei contenitori alle utenze domestiche e non domestiche nonché un certo periodo di sperimentazione;

VISTA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC- TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2019";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto: “MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC- TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2020”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto: “CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. 18/2020 E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19”;

CONSIDERATO che l’art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) :

- dispone al comma 738 l’abolizione, con decorrenza 1^a gennaio 2020, dell’Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- disciplina, dal comma 784 al comma 815, l’attività di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;

VISTO il codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 che, al comma 7 dell’art. 82, dispone la facoltà per i comuni di deliberare, per i tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, nei confronti degli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale la riduzione o l’esenzione dei tributi di loro pertinenza;

PRESO ATTO della particolare situazione di disagio economico, nell’attuale congiuntura sfavorevole, che colpisce le famiglie;

RILEVATA la necessità di modificare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) sia per recepire le modifiche apportate dalla legge n. 160/2019 riguardanti le nuove norme sull’attività di accertamento e di riscossione coattiva del tributo, sia per introdurre l’esenzione e/o l’agevolazione per gli enti del Terzo Settore, sia per introdurre un’agevolazione per le famiglie in difficoltà economica legata al reddito ISEE, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

1) Inserimento all' "art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni", dei commi 5, 6, 7, 8 nel seguente modo:

“ 5. A decorrere dal 1/1/2020 agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 117 del 3/7/2017, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all'art. 16, comma 1 lettera a), della legge 20/5/1985 n. 222, si applica una riduzione del 100% relativamente alla quota fissa e alla quota variabile. La riduzione non si applica alla componente collegata alla misurazione puntuale, ma vengono addebitate solamente le vuotature minime previste annualmente dalla deliberazione comunale, senza addebiti per le vuotature eccedenti tali minimi.

6. A decorrere dal 1/1/2020 agli immobili utilizzati dagli enti del Terzo Settore di cui all'art. 82 c.7 del D.Lgs. 117 del 3/7/2017, che non siano ricompresi nel comma precedente, si applica una riduzione del 50% relativamente alla quota fissa e alla quota variabile. La riduzione non si applica alla componente collegata alla misurazione puntuale.

7. Le riduzioni dei commi 5 e 6 sono concesse su richiesta del rappresentante legale dell'ente del Terzo Settore su appositi moduli predisposti dal Comune ed hanno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Tutti gli enti del Terzo Settore, rientranti nei precedenti commi 5 e 6, dovranno presentare la richiesta di esenzione entro il 30/10/2020 per poter beneficiare dell'esenzione dal 1/1/2020.

8. A favore delle utenze domestiche “residenti” per il solo anno 2020 vengono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 8.265,00;

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 20.000,00.

L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 30/10/2020, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le agevolazioni di cui al presente comma saranno applicate in sede di seconda rata.”

2) Modifica dell'art. 18 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e della tariffazione ordinaria” nel seguente modo:

1. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da tariffazione ordinaria secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale.”

3) Modifica del comma 1 dell'art. “19 – Riscossione coattiva” nel seguente modo:

“1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge, conformemente ai poteri ed alla procedure previste dalle disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 per quanto attiene agli accertamenti esecutivi.”

CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che l'art. 107, comma 2, del D.L 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge

n. 27 del 24/04/2020 differisce al 30/9/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 degli Enti locali;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento o la delibera fanno riferimento e, per il solo anno 2020, tale termine è stato posticipato al 16 novembre 2020 dal comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020 ;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO che l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione prevede: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)";

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti, all'unanimità

DELIBERA

1) di modificare, come indicato in premessa, gli artt. 9, 18 e 19 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28.02.2019 successivamente modificato con deliberazione di C.C n. 105 del 20/12/2019 come segue:

- Inserimento all' "art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni", dei commi 5, 6, 7, 8 nel seguente modo:

“ 5. A decorrere dal 1/1/2020 agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 117 del 3/7/2017, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all'art. 16, comma 1 lettera a), della legge 20/5/1985 n. 222, si applica una riduzione del 100% relativamente alla quota fissa e alla quota variabile. La riduzione non si applica alla componente collegata alla misurazione puntuale, ma vengono addebitate solamente le vuotature minime previste annualmente dalla deliberazione comunale, senza addebiti per le vuotature eccedenti tali minimi.

6. A decorrere dal 1/1/2020 agli immobili utilizzati dagli enti del Terzo Settore di cui all'art. 82 c.7 del D.Lgs. 117 del 3/7/2017, che non siano ricompresi nel comma precedente, si applica una riduzione del 50% relativamente alla quota fissa e alla quota variabile. La riduzione non si applica alla componente collegata alla misurazione puntuale.

7. Le riduzioni dei commi 5 e 6 sono concesse su richiesta del rappresentante legale dell'ente del Terzo Settore su appositi moduli predisposti dal Comune ed hanno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Tutti gli enti del Terzo Settore, rientranti nei precedenti commi 5 e 6, dovranno presentare la richiesta di esenzione entro il 30/10/2020 per poter beneficiare dell'esenzione dal 1/1/2020.

8. A favore delle utenze domestiche “residenti” per il solo anno 2020 vengono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 8.265,00;

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 20.000,00.

L’abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale.

L’applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 30/10/2020, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso all’agevolazione oltre che allegare copia dell’attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le agevolazioni di cui al presente comma saranno applicate in sede di seconda rata.”

- Modifica dell’ “art. 18 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e della tariffazione ordinaria” nel seguente modo:

1. - Su richiesta del contribuente, nell’ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da tariffazione ordinaria secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale.”

- Modifica del comma 1 dell’art. “19 – Riscossione coattiva” nel seguente modo:

“1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge, conformemente ai poteri ed alla procedure previste dalle disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 per quanto attiene agli accertamenti esecutivi.”

- 2) di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2020;

- 3) di allegare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come modificato, nel testo allegato sub A);

- 4) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI sarà pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 16 novembre 2020 come disposto dall'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011 rettificato solo per l'anno 2020 dal comma 3-bis dell'art. 106 del Dl. 34/2020.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Oleari Maria Chiara
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)